

Covid-19 - Viaggiatori

[Ministero della Salute](#)

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>

Elenco C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco**

Limitazioni all'ingresso

Gli spostamenti da e per questi Paesi possono avvenire liberamente per qualsiasi motivazione, quindi anche per turismo, **a patto che non si abbia soggiornato o transitato in uno dei Paesi in [Elenco E](#) nei 14 giorni prima dell'ingresso in Italia.**

Adempimenti all'**ingresso in Italia**

Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'Elenco C, la normativa prevede che all'ingresso in Italia sia obbligatorio:

- compilare prima della partenza il [Passenger Locator form](#) e presentarlo a chiunque deputato ai controlli
- **presentare la [Certificazione verde COVID-19](#) o altra [certificazione equipollente](#)** in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese,

spagnola o tedesca; la Certificazione deve attestare **una delle seguenti condizioni**:

- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, **oppure**
- esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo), **oppure**
- essersi sottoposti a **tampone molecolare o antigenico** prima dell'ingresso in Italia con esito negativo. **I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall'effettuare il tampone pre-partenza.**

La mancata presentazione anche solo di uno di questi documenti comporta che il soggetto sia sottoposto a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, al termine dei quali verrà effettuato un tampone antigenico o molecolare.

Si tenga inoltre presente che la certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali:

- **Comirnaty di Pfizer-BioNtech**
- **Moderna**
- **Vaxzevria**
- **Janssen (Johnson & Johnson)**
- **o a vaccini considerati equipollenti dalla normativa italiana (consulta la circolare [Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all'estero](#)).**

Per maggiori informazioni consulta le FAQ dedicate ai [Vaccini anti Covid-19](#)

Minori

Tutti i bambini **di età** inferiore a **6 anni** in ingresso in Italia sono sempre esentati da tampone pre-partenza; gli stessi sono esentati anche dall'isolamento fiduciario nel caso in cui il genitore accompagnatore con cui viaggiano non ha questo obbligo perché in possesso di Certificazione verde da vaccinazione o da guarigione valida.

Tutti i **minori di età maggiore o uguale a 6 anni** sono tenuti a fare il tampone pre-partenza, qualora non lo facessero sono esentati dall'isolamento fiduciario nel caso in cui il genitore accompagnatore con cui viaggiano non ha questo obbligo perché in possesso di Certificazione verde da vaccinazione o da guarigione valida.

Deroghe

A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, e fermo restando l'obbligo di compilazione del [Passenger locator form](#) è possibile non presentare la certificazione Verde COVID-19:

- nei casi di cui all'art. 51 comma 7) lettere a), b), c), l), o), del DPCM del 2 marzo 2021 di seguito elencate:
 - all'equipaggio dei mezzi di trasporto
 - al personale viaggiante
 - ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20
 - ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
 - agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana

è esentato altresì

- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle

centoventi ore (5 giorni) per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone

- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone
- a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
- in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Consulta la sezione [Deroghe](#)

Le disposizioni restano in vigore fino al 15 dicembre 2021.

Data ultimo aggiornamento: **30 novembre 2021**

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>